

**DELIBERAZIONE 21 SETTEMBRE 2017
641/2017/E/EEL**

**APPROVAZIONE DI UNA VERIFICA ISPETTIVA NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA DI
TRASMISSIONE DI ENERGIA ELETTRICA, IN MATERIA DI QUALITÀ DEL SERVIZIO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 21 settembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- l'articolo 2, comma 12, lettera g) e 22, della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, 25 giugno 1999;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, 17 luglio 2000;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 15 dicembre 2010;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 30 dicembre 2004, 250/04 (di seguito: deliberazione 250/04) e l'Allegato A alla medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 653/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 653/2015/R/eel) e, in particolare, l'Allegato A alla medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2016, 703/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 769/2016/A, con cui l'Autorità ha approvato il proprio Bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2017;
- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);

- il Codice di trasmissione, dispacciamento sviluppo e sicurezza della rete (di seguito: Codice di rete), di cui al DPCM 11 maggio 2004, come verificato positivamente dall’Autorità;
- l’Allegato A.54 al Codice di rete.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 2, comma 22, della legge 481/95 prevede che le imprese siano tenute a fornire all’Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l’adempimento delle sue funzioni;
- la Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling ha richiesto, alla Direzione Accountability e Enforcement, l’effettuazione di una verifica ispettiva da effettuarsi presso l’impresa di trasmissione che ha comunicato all’Autorità, nell’anno 2017, i dati di qualità del servizio di trasmissione dell’energia elettrica;
- la verifica ispettiva ha lo scopo di accertare la corretta applicazione:
 - a) degli obblighi di registrazione delle disalimentazioni di cui al Titolo 8 dell’Allegato A alla deliberazione 250/04, al capitolo 11 del Codice di rete e all’Allegato A.54 al Codice di rete;
 - b) del calcolo degli indicatori di energia non servita, comunicati all’Autorità nell’anno 2017, di cui al Titolo 2 dell’Allegato A alla deliberazione 653/2015/R/eel, anche ai fini di quanto disciplinato dall’articolo 8 del medesimo allegato.

RITENUTO CHE:

- sia necessario effettuare una verifica ispettiva nei confronti dell’impresa di trasmissione che ha comunicato all’Autorità i dati di qualità del servizio di trasmissione dell’energia elettrica nell’anno 2017

DELIBERA

1. di approvare l’effettuazione di una verifica ispettiva nei confronti dell’impresa di trasmissione che ha comunicato all’Autorità i dati di qualità del servizio di trasmissione dell’energia elettrica nell’anno 2017, da svolgersi entro il 31 dicembre 2017, secondo le modalità definite nel documento “*Verifica ispettiva sui dati di qualità del servizio di trasmissione dell’energia elettrica comunicati all’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico nell’anno 2017: oggetto e modalità di effettuazione*” allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di disporre che la verifica ispettiva, di cui al punto precedente, sia effettuata da personale dell’Autorità e da militari del Nucleo Speciale per l’Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica,

- con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, all' esercente interessato di un avviso recante l' indicazione del giorno e dell' ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
3. di dare mandato al Direttore della Direzione Accountability e Enforcement dell' Autorità di effettuare le conseguenti azioni di competenza;
 4. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell' Autorità per l' esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2017;
 5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell' Autorità www.autorita.energia.it.

21 settembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni